



Comune di Marciana

Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 8 del 12/08/2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, E DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447, PER LA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA, DELLA TRANQUILLITÀ E DEL RIPOSO NOTTURNO NELL'AREA DEL PARCO ATTREZZATO DI PROCCHIO, DENOMINATO "GIARDINO GASPARE BARBIELLINI AMIDEI" - DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI/STAZIONAMENTI MOLESTI, SCHIAMAZZI, ATTIVITÀ RUMOROSE E RIPRODUZIONE DI MUSICA AD ALTO VOLUME NELLA FASCIA ORARIA 00:30-08:00 - VALIDITÀ FINO AL 30 SETTEMBRE 2026.

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
- l'art. 17 della Costituzione, che riconosce il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senz'armi, fermo restando che le limitazioni alla fruizione degli spazi pubblici devono essere sorrette da specifiche esigenze di sicurezza, incolumità e tutela degli altri diritti costituzionalmente rilevanti;
- l'art. 41 della Costituzione, secondo cui l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana;
- il Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante il Codice penale, ed in particolare l'art. 659, relativo al disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone mediante schiamazzi, rumori, abuso di strumenti sonori e condotte analoghe;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare:

- l'art. 7-bis, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge o di specifiche norme regolamentari;
- l'art. 50, *comma 5*, che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare gli artt. 1, 3, 13 e 21-ter;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", ed in particolare:
 - l'art. 1, concernente le finalità di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;
 - l'art. 2, che definisce l'inquinamento acustico come l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare, tra l'altro, fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane;
 - l'art. 6, relativo alle competenze dei Comuni in materia di controllo e disciplina dell'inquinamento acustico e di attività temporanee e manifestazioni;
 - l'art. 9, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, qualora ricorrano eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente;
- il D.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", con particolare riferimento alla distinzione tra periodo diurno, dalle ore 06:00 alle ore 22:00, e periodo notturno, dalle ore 22:00 alle ore 06:00, nonché ai valori limite di emissione, immissione e qualità previsti in relazione alle diverse classi acustiche;
- la Legge regionale Toscana 1° dicembre 1998, n. 89, recante "Norme in materia di inquinamento acustico", che disciplina le competenze regionali e comunali in materia di tutela dall'inquinamento acustico;
- il D.P.G.R. Toscana 8 gennaio 2014, n. 2/R, recante il regolamento regionale di attuazione della L.R. 89/1998, come modificato dal D.P.G.R. Toscana 7 luglio 2014, n. 38/R, relativamente alla disciplina delle attività temporanee e delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che comportino l'impiego di sorgenti sonore;
- il vigente Statuto comunale e i regolamenti comunali vigenti, per quanto applicabili;

PREMESSO CHE:

- nel territorio comunale di Marciana, e in particolare nella frazione di Procchio, il periodo estivo è caratterizzato da un significativo incremento della presenza di residenti, turisti e fre-

quentatori, con conseguente maggiore utilizzo degli spazi pubblici e delle aree destinate alla socialità e alla fruizione collettiva;

- il **Parco Attrezzato di Procchio, oggi intitolato "Giardino Gaspare Barbiellini Amidei"**, costituisce uno spazio pubblico destinato alla fruizione collettiva, alla socialità, al gioco, alla sosta e alle attività ricreative;
- tale area è collocata in un contesto urbano nel quale sono presenti abitazioni e ricettori sensibili al rumore e nel quale, soprattutto durante la stagione estiva, la permanenza notturna di gruppi di persone può determinare fenomeni di disturbo particolarmente avvertiti dalla popolazione residente e dagli ospiti delle strutture ricettive e delle abitazioni circostanti;

CONSIDERATO CHE:

- sono pervenute agli uffici comunali segnalazioni aventi ad oggetto la presenza nelle ore notturne, di gruppi di persone all'interno e/o nelle immediate pertinenze del Parco Attrezzato di Procchio, con conseguente produzione di schiamazzi, urla, rumori, musica ad alto volume e altri comportamenti suscettibili di compromettere il riposo notturno;
- è stata riscontrata la reiterazione di condotte rumorose e di stazionamenti collettivi nelle ore notturne, in particolare nella fascia successiva alla mezzanotte;
- tali fenomeni risultano maggiormente frequenti nei mesi di maggiore afflusso turistico e, allo stato, presentano caratteristiche di attualità e reiterazione tali da rendere necessario un intervento immediato e temporaneo dell'Autorità comunale;
- la protrazione di tali condotte durante le ore notturne è suscettibile di determinare un pregiudizio concreto alla tranquillità pubblica, al riposo dei residenti e degli ospiti, alla vivibilità dell'area e alla fruizione ordinata dello spazio pubblico;
- l'immissione nell'ambiente esterno di musica, urla, schiamazzi e rumori provenienti dalla permanenza collettiva di persone può integrare, in presenza dei presupposti di legge, fenomeni di inquinamento acustico e/o condotte rilevanti ai sensi dell'art. 659 del Codice penale;
- la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che il potere sindacale previsto dall'art. 9 della Legge n. 447/1995 può essere esercitato anche attraverso limitazioni temporali delle attività suscettibili di produrre disturbo alla quiete pubblica, purché il provvedimento sia adeguatamente motivato e proporzionato alla situazione concreta;
- l'art. 50, *comma 5*, del D. Lgs. n. 267/2000 individua espressamente, tra le situazioni che possono giustificare l'intervento contingibile e urgente del Sindaco, quelle di pregiudizio della vivibilità urbana, con particolare riferimento alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

RILEVATO CHE:

- l'intervento si rende necessario per fronteggiare una situazione concreta, attuale e temporaneamente circoscritta, determinata dalla particolare concentrazione di presenze nel periodo estivo e dalla reiterazione dei fenomeni sopra descritti;
- la misura appare proporzionata in quanto:

- .1 riguarda esclusivamente una specifica area pubblica, individuata nel Parco Attrezzato di Procchio denominato "Giardino Gaspare Barbiellini Amidei";
 - .2 opera esclusivamente nella fascia oraria notturna compresa tra le ore **00:30 e le ore 08:00**;
 - .3 ha efficacia temporanea e comunque non oltre il **30 settembre 2026**;
 - .4 non introduce un divieto generalizzato di utilizzo dello spazio pubblico durante le ore diurne;
 - .5 non intende comprimere la libertà di riunione pacifica in quanto tale, ma impedire le modalità di aggregazione e stazionamento che, per numero, durata, modalità di svolgimento o comportamento dei partecipanti, determinino schiamazzi, rumori o altre condotte incompatibili con la quiete pubblica e il riposo notturno;
- la fascia oraria individuata risulta coerente con la particolare esigenza di protezione del riposo notturno e costituisce una misura temporalmente limitata e mirata, idonea a conseguire l'obiettivo di tutela perseguito con il minor sacrificio possibile degli interessi contrapposti;

RITENUTO, pertanto, necessario e urgente adottare specifiche misure volte a prevenire e contrastare, per il residuo periodo della stagione estiva, le condotte suscettibili di arrecare disturbo alla quiete pubblica e al riposo notturno nell'area interessata;

RITENUTO, altresì, che l'adozione della presente ordinanza costituisca misura adeguata, necessaria e proporzionata rispetto alla situazione accertata e agli interessi pubblici da tutelare;

DATO ATTO che la presente Ordinanza ha natura temporanea e contingibile e urgente e che la sua efficacia è limitata al periodo strettamente necessario a fronteggiare la situazione sopra descritta;

DATO ATTO che eventuali manifestazioni, eventi o iniziative pubbliche previamente autorizzati dall'Amministrazione comunale restano disciplinati dai relativi provvedimenti autorizzativi e dalle specifiche prescrizioni in materia di sicurezza, quiete pubblica e inquinamento acustico, nei limiti e per i giorni e orari espressamente autorizzati;

ORDINA

Art. 1 – Ambito territoriale

- 1 Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nell'area del **Parco Attrezzato di Procchio, intitolato "Giardino Gaspare Barbiellini Amidei"**, sono adottate le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
- 2 Le disposizioni si applicano all'intera area del parco e alle eventuali pertinenze direttamente funzionali alla sua fruizione.

Art. 2 – Fascia oraria di applicazione

- 1 Dalla data di efficacia della presente Ordinanza e fino al **30 settembre 2026**, nella fascia oraria compresa tra le **ore 00:30 e le ore 08:00 di ciascun giorno**, nell'area di cui all'art. 1 sono vietate le condotte indicate nei successivi articoli.
- 2 La presente ordinanza cessa comunque di produrre effetti alle ore 24:00 del **30 settembre 2026**, salvo eventuale successivo provvedimento adottato dalla competente Autorità.

Art. 3 – Divieto di assembramenti e stazionamenti molesti

- 1 Nella fascia oraria di cui all'art. 2 è vietato formare o mantenere, all'interno dell'area interessata, **assembramenti o stazionamenti collettivi caratterizzati da modalità, durata o comportamenti tali da determinare o favorire schiamazzi, rumori, urla, disturbo della quiete pubblica o comunque condizioni incompatibili con il riposo notturno dei residenti e degli altri fruitori dell'area circostante.**
- 2 Ai fini della presente Ordinanza, per "assembramento o stazionamento molesto" si intende la concentrazione di persone che, avuto riguardo al numero dei partecipanti, alla durata della permanenza, alle modalità di comportamento e agli effetti prodotti nell'ambiente circostante, determini concretamente una situazione di disturbo della tranquillità e del riposo notturno.
- 3 Il divieto di cui al presente articolo non deve essere interpretato come divieto generalizzato della mera presenza o del passaggio di persone nell'area, né come limitazione della libertà di riunione pacifica in assenza delle condotte e degli effetti pregiudizievoli oggetto della presente Ordinanza.

Art. 4 – Divieto di schiamazzi e attività rumorose

- 1 Nella fascia oraria di cui all'art. 2 è vietata qualsiasi attività, condotta o comportamento che, per intensità, durata o modalità di svolgimento, sia idoneo a disturbare la quiete pubblica e il riposo notturno.
- 2 A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono vietati:
 - schiamazzi e urla;
 - grida collettive;
 - canti ad elevato volume;
 - battiti, percussioni o altre manifestazioni sonore;
 - utilizzo rumoroso di attrezzature, strumenti o dispositivi;
 - comportamenti che provochino intenzionalmente o colposamente rumori molesti;
 - ogni altra attività rumorosa incompatibile con la normale fruizione notturna dell'area e con il diritto al riposo dei residenti.

Art. 5 – Divieto di riproduzione di musica ad alto volume

- 1 Nella fascia oraria 00:30–08:00 è vietata, nell'area interessata, la **riproduzione di musica o di contenuti sonori mediante qualsiasi mezzo, apparecchiatura, dispositivo o impianto, qualora effettuata ad alto volume o comunque con modalità tali da essere percepibile all'esterno in misura incompatibile con la quiete pubblica e il riposo notturno.**

- 2 Il divieto comprende, a titolo esemplificativo:
 - casse acustiche;
 - impianti di amplificazione;
 - diffusori portatili;
 - autoradio e sistemi audio di autoveicoli, qualora utilizzati in modo da produrre rumore molesto nell'area;
 - dispositivi mobili o elettronici;
 - strumenti musicali utilizzati in modo da produrre disturbo;
 - qualsiasi altra forma di diffusione sonora.
- 3 È vietato utilizzare gli apparecchi di riproduzione sonora con modalità tali da trasformare l'area pubblica in luogo di diffusione musicale o intrattenimento sonoro durante la fascia oraria di cui all'art. 2.

Art. 6 – Rapporti con la normativa in materia di inquinamento acustico

- 1 Le disposizioni della presente ordinanza si applicano fatta salva la disciplina prevista dalla Legge n. 447/1995, dalla normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico e dalle ulteriori disposizioni vigenti.
- 2 L'eventuale rispetto dei valori limite acustici previsti dalla normativa tecnica non costituisce, di per sé, autorizzazione alla realizzazione di schiamazzi, stazionamenti molesti o comportamenti contrari alla presente ordinanza, quando questi siano comunque idonei a compromettere la tranquillità e il riposo notturno.
- 3 Restano ferme, ove ne ricorrano i presupposti, le responsabilità e le sanzioni previste dalla normativa penale, amministrativa e civile.

Art. 7 – Manifestazioni e attività autorizzate

- 1 Sono fatte salve le manifestazioni, iniziative ed eventi espressamente autorizzati dall'Amministrazione comunale, esclusivamente nei limiti temporali e secondo le modalità stabilite nei relativi provvedimenti autorizzativi.
- 2 Per tali attività restano comunque ferme tutte le prescrizioni in materia di sicurezza, ordine pubblico, tutela ambientale e contenimento delle emissioni sonore eventualmente contenute nei provvedimenti autorizzativi o derivanti dalla normativa vigente.
- 3 Nessuna autorizzazione o concessione all'utilizzo dell'area può essere intesa come deroga implicita alle disposizioni della presente Ordinanza in assenza di un'espressa previsione contenuta nel relativo provvedimento.

Art. 8 – Controlli

- 1 Il controllo sul rispetto della presente Ordinanza è affidato alla **Polizia Municipale**, nonché, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, alle altre Forze di Polizia o ad altri soggetti incaricati dall'Ente per il servizio di vigilanza del patrimonio e del territorio comunale.

- 2 Gli organi di controllo sono incaricati di procedere all'accertamento delle violazioni, alla contestazione e alla successiva trasmissione degli atti all'autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni.
- 3 Ove necessario, gli organi di controllo potranno richiedere l'immediata cessazione della condotta vietata e l'allontanamento dall'area dei soggetti che, con il proprio comportamento, determinino le condizioni di disturbo oggetto della presente ordinanza, nei limiti dei poteri attribuiti dalla legge.

Art. 9 – Sanzioni

- 1 Salvo che il fatto costituisca reato o sia comunque soggetto a una diversa e più grave sanzione prevista dalla legge, la violazione delle disposizioni della presente Ordinanza comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa** prevista ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000.
- 2 Restano ferme le eventuali ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle derivanti dall'art. 659 del Codice penale qualora ne ricorrano i presupposti.
- 3 L'accertamento delle violazioni e il relativo procedimento sanzionatorio sono effettuati secondo quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalla restante normativa applicabile.
- 4 Il pagamento in misura ridotta è ammesso nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 16 della Legge n. 689/1981, ove applicabile.

Art. 10 – Proporzionalità e temporaneità della misura

- 1 La presente Ordinanza è adottata in ragione della situazione contingibile e urgente descritta in premessa e rimane efficace esclusivamente per il periodo ritenuto necessario a fronteggiare la particolare situazione connessa al periodo estivo.
- 2 L'Amministrazione si riserva di procedere, anche prima della scadenza, alla revoca, modifica o rimodulazione della presente Ordinanza qualora vengano meno i presupposti di fatto che ne hanno determinato l'adozione.
- 3 La misura potrà essere oggetto di verifica sulla base delle risultanze dei controlli effettuati dalla Polizia Municipale, delle eventuali segnalazioni e dei dati relativi agli interventi effettuati nel periodo di efficacia.

Art. 11 – Pubblicità e diffusione

- 1 La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Marciana e sul sito istituzionale dell'Ente.
- 2 Al fine di assicurare la massima conoscibilità delle prescrizioni, copia della presente ordinanza è trasmessa:
 - o al Comando di Polizia Municipale;
 - o alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio;
 - o al Commissariato di Pubblica Sicurezza competente, ove competente;

- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Livorno, per opportuna conoscenza;
 - agli altri uffici comunali interessati;
 - agli eventuali soggetti gestori dell'area.
- 3 Il Comune provvede inoltre alla collocazione, nell'area interessata, di idonea informativa recante in forma chiara e leggibile gli orari e i principali divieti stabiliti dalla presente Ordinanza.

Art. 12 – Entrata in vigore e durata

- 1 La presente ordinanza acquista efficacia dalla data indicata nel provvedimento e, comunque, secondo le modalità di pubblicazione e comunicazione previste dalla normativa vigente.
- 2 Le disposizioni sono applicabili nella fascia oraria **00:30-08:00** di ciascun giorno compreso nel periodo di vigenza.
- 3 La presente ordinanza resterà in vigore fino alle ore **24:00 del 30 settembre 2026**.

Art. 13 – Disposizioni finali

- 1 Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, quiete pubblica, inquinamento acustico, polizia urbana e tutela della salute.
- 2 La presente Ordinanza non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del Codice penale e delle altre norme vigenti qualora le condotte accertate integrino fattispecie di illecito penale o amministrativo diverse da quelle contemplate dal presente provvedimento.
- 3 Gli eventuali provvedimenti di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza restano riservati alle rispettive Autorità secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

AVVERTE

Che, contro il presente provvedimento, è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro **60 giorni** dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- in alternativa, ricorso straordinario entro **120 giorni**, nei termini e secondo le modalità previste dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia immediatamente trasmessa agli organi e agli uffici sopra indicati e che ne sia assicurata la più ampia diffusione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale del Comune e mediante apposita informativa presso il Parco Attrezzato di Procchio – "Giardino Gaspare Barbiellini Amidei".

FIRMATO
IL SINDACO
BARBI SIMONE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).